

Struttura amministrativa competente:
Direzione Enti Locali, Persone
Giuridiche e Controllo Atti

	P	A	
Presidente	Luca	Zaia	
Vicepresidente	Marino	Zorzato	
Assessori	Renato	Chisso	
	Roberto	Ciambetti	
	Luca	Coletto	
	Maurizio	Conte	
	Marialuisa	Coppola	
	Elena	Donazzan	
	Marino	Finozzi	
	Massimo	Giorgetti	
	Franco	Manzato	
	Remo	Sernagiotto	
	Daniele	Stival	
	Segretario	Mario	Caramel

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1419**del 6 agosto 2013**

OGGETTO: Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a favore di Unioni di Comuni e Convenzioni tra Comuni per la costituzione, l'avvio e l'ampliamento dell'esercizio associato di funzioni fondamentali. Anno 2013. Art. 10, c. 1 L.R. 18 del 27.04.2012. Deliberazione/CR n. 71 del 28.06.2013

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con questo provvedimento la Giunta Regionale, preso atto del parere espresso dalla Prima Commissione Consiliare, rivede il proprio provvedimento n. 72/CR del 28.06.2013 ed approva definitivamente i criteri per l'assegnazione dei contributi spettanti alle Unioni di Comuni e alle Convenzioni tra Comuni per l'esercizio associato di funzioni fondamentali.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Il cambiamento che sta avvenendo nel governo locale per effetto delle recenti disposizioni normative statali in materia di esercizio obbligatorio di funzioni fondamentali da parte dei piccoli Comuni, sta incidendo sulle dimensioni e sui modi dell'azione degli Enti locali. Gli interventi normativi hanno affrontato il tema dell'inadeguatezza dimensionale e organizzativa propria dei Comuni di ridotte dimensioni demografiche, introducendo l'obbligo dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali, tramite Unioni di Comuni e Convenzioni, nel termine del 1° gennaio 2014. Tutti i Comuni fino ai 5.000 abitanti e fino ai 3.000 per quelli appartenenti alle Comunità montane, sono i protagonisti di questa fase di riordino territoriale e di avvio di processi riorganizzativi. La ricerca delle possibili sinergie tra i Comuni di ridotte dimensioni demografiche è diventata una scelta oltre che obbligatoria anche necessaria per conseguire una dimensione adeguata al governo del territorio e all'erogazione uniforme dei servizi ai cittadini.

Con la L.R. n. 18 del 27 aprile 2012, "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali", la Regione si pone l'obiettivo di valorizzare e incentivare la costituzione di gestioni associate tra i comuni, promuovendo in particolare lo sviluppo delle Unioni e delle Convenzioni. Ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale compete alla Giunta Regionale stabilire i criteri di accesso agli incentivi per la promozione dell'associazionismo intercomunale.

E' necessario sostenere i Comuni in questa fase di riorganizzazione delle modalità di gestione delle funzioni fondamentali con la costituzione di un'Unione di Comuni o nella forma della Convenzione. Si considera altresì importante sostenere le Unioni di Comuni già costituite alla data del 1.1.2013, che attueranno riorganizzazioni a seguito dell'ampliamento della gamma delle funzioni fondamentali esercitate e/o a seguito dell'adesione di nuovi Comuni obbligati all'esercizio associato.

A tal fine, si propone di utilizzare i seguenti finanziamenti:

- € 400.000,00, a carico del cap. 101742 del Bilancio dell'esercizio in corso, da destinare quale contributo una tantum, a sostegno dell'avvio delle nuove forme associative o all'ampliamento di una forma associativa già costituita.
- € 300.000,00 a carico del cap. 101745 del Bilancio dell'esercizio in corso, a sostegno delle spese di investimento connesse all'avvio delle nuove forme associative o all'ampliamento di una Unione di Comuni già costituita.

Con Deliberazione/CR n. 71 del 28 giugno 2013 è stato chiesto il parere alla prima commissione consiliare, la quale, esaminata la proposta della Giunta nella seduta del 23 luglio 2013 ha espresso, parere favorevole, con le seguenti modifiche, recepite con la presente deliberazione:

- la contiguità territoriale, l'appartenenza alla stessa Provincia o città metropolitana e alla medesima area territoriale ULSS, non costituiscono per i comuni requisiti di ammissibilità ai contributi.

Per l'anno 2013 si ritiene necessario pertanto stabilire criteri e modalità operative per l'assegnazione dei predetti contributi.

1. Requisiti per l'accesso ai contributi

L'attuale sistema di incentivazione tiene conto di un quadro normativo e istituzionale che rispetto gli anni precedenti ha subito profonde modifiche. La legge regionale n. 18/2012 in materia di esercizio associato di funzioni ha disciplinato l'esercizio associato delle funzioni fondamentali da parte dei comuni obbligati nella forma dell'unione di Comuni e della convenzione, stabilendo che il sostegno economico è destinato alle gestioni associate che rispettano i requisiti di aggregazione richiamati nella legge medesima. Considerata l'attuale situazione di transitorietà ai fini dell'obbligo della gestione associata di tutte le funzioni fondamentali che si completerà al primo gennaio 2014 e della definizione degli ambiti adeguati di aggregazione previsti nel piano di riordino territoriale, è necessario accompagnare gli enti locali nel processo associativo per un miglioramento effettivo del sistema locale.

Sono considerate ammissibili al contributo le forme associative a cui partecipano Comuni obbligati all'esercizio delle funzioni fondamentali in possesso dei requisiti di aggregazione previsti dalla legge regionale n. 18/2012 e di seguito indicati:

- sono costituite da comuni appartenenti alla medesima area geografica omogenea di cui all'art. 7 della L.R. n. 18/2012 (nel caso di nuove forme associative);
- la dimensione associativa raggiunge i limiti demografici minimi previsti all'art. 3 c. 1 della LR n. 18/2012.

2. Soggetti destinatari del contributo.

Sono destinatari del contributo regionale le seguenti forme associative:

- a) Le Unioni di Comuni, previste all'art.32 del D.L.vo 267/2000, la cui costituzione sia stata deliberata dai Consigli Comunali dei Comuni non montani nel periodo compreso tra il 08.10.2012 e il 08.10.2013, per una durata non inferiore a dieci anni, a cui partecipano Comuni "obbligati" per l'esercizio associato di almeno una funzione fondamentale fra quelle individuate all'articolo 19, c. 1 del D.L. n. 95/2012, con esclusione delle lettere c), f), l), l bis). Il conferimento di funzioni fondamentali deve essere effettuato da tutti i Comuni aderenti alla forma associativa e non devono residuare attività e compiti riferibili alla funzione trasferita in capo ai singoli Comuni. Tali funzioni devono essere attivate entro la data del 08.10.2013.
- b) Unioni di Comuni, costituite in data anteriore all'08.10.2012 che esercitano almeno una funzione fondamentale, a cui partecipano Comuni obbligati all'esercizio di funzioni fondamentali, per le quali nel periodo 08.10.2012-08.10.2013 si siano verificate le seguenti fattispecie di ampliamento:
 - attivazione di nuove funzioni fondamentali con esclusione di quelle indicate alle lettere c), f), l), l bis), da parte di tutti i Comuni associati;
 - attivazione di nuovi servizi che, sommati a quelli già gestiti, realizzino l'esercizio completo di una funzione fondamentale da parte di tutti i Comuni associati;

- variazioni in positivo del numero di Comuni, per i quali è previsto l'obbligo dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali.
- c) Convenzioni previste all'art.30 del D.L.vo 267/2000, costituite esclusivamente fra Comuni, a cui partecipano Comuni obbligati all'esercizio associato di funzioni fondamentali. Le convenzioni devono essere approvate con appositi atti deliberativi adottati dagli enti partecipanti alla forma associativa nel periodo compreso tra l'08.10.2012 e l'8.10.2013 per una durata non inferiore a cinque anni, per l'esercizio associato di almeno una funzione fondamentale, di cui all'art. 19, c. 1 del D.L. n. 95/2012, con esclusione delle lettere c), f), l), l bis) e attivata entro l'8.10.2013.

Sono ammessi a contributo i conferimenti integrali di funzioni fondamentali individuate all'art. 19, c. 1, del D.L. 95 del 06.07.2012, con esclusione delle lettere c), f), l), l bis), e tale conferimento coinvolge tutti i comuni partecipanti alla forma associativa.

3. Destinazione del contributo.

A) Contributo una tantum

Il contributo una tantum è destinato a finanziare la fase di avvio della forma associativa e viene erogato sulla base delle seguenti misure:

- | | |
|--|--|
| a) Costituzione di nuove Unioni di Comuni | € 25.000,00 per Comune associato obbligato all'esercizio di funzioni fondamentali. |
| b) Unioni di Comuni costituite prima del 08.10.2012 alle quali, nel periodo 08.10.2012-08.10.2013, aderiscono nuovi Comuni | € 15.000,00 per i nuovi Comuni associati obbligati all'esercizio di funzioni fondamentali |
| c) Unioni di Comuni costituite prima del 08.10.2012, che attivano nel periodo 08.10.2012-08.10.2013, nuove funzioni fondamentali, già previste in Statuto o previa modifica dello stesso se non previste | € 15.000,00 per ogni nuova funzione fondamentale attivata
€ 10.000,00 per l'attivazione dei servizi a completamento integrale delle funzioni fondamentali |
| d) Nuove Convenzioni che coinvolgono comuni obbligati "isolati" | € 10.000,00 per ogni Comune partecipante alla forma associativa |
| e) Nuove Convenzioni | € 10.000,00 per ogni Comune obbligato all'esercizio di funzioni fondamentali |

B) Contributo per spese di investimento

Il contributo è destinato al finanziamento di spese di investimento necessarie all'avvio e allo sviluppo della gestione associata con riferimento alle seguenti tipologie:

- mezzi e attrezzature necessari alla gestione associata della funzione fondamentale conferita
- manutenzione ordinaria dei locali destinati alla gestione associata
- arredi e attrezzature per locali destinati alla gestione associata;
- attrezzature informatiche e software necessari a supportare l'esercizio associato della nuova funzione fondamentale

Non sono ammesse a contributo le seguenti voci di spesa:

- manutenzione straordinaria,
- opere pubbliche
- acquisto o implementazioni di S.I.T.
- formazione del personale
- oneri di natura corrente

Il contributo sarà assegnato:

- nella misura massima del 70% sulle spese di investimento preventivate e ammesse per la costituzione, la riorganizzazione e l'ampliamento delle funzioni e servizi necessari all'esercizio associato. Il contributo massimo erogabile alla singola forma associativa in ogni caso non potrà superare i 40.000,00 Euro.

4. Criteri di priorità.

Per l'ammissione al contributo le richieste verranno soddisfatte nel seguente ordine di priorità:

- a) Unioni di Comuni di nuova costituzione alle quali partecipino Comuni obbligati all'esercizio associato di funzioni fondamentali, con priorità per l'Unione che esercita il maggior numero di funzioni fondamentali
- b) Unioni già costituite alle quali aderiscano nuovi Comuni "obbligati".
- c) Unioni già costituite alle quali partecipino Comuni obbligati e che prevedono di attivare la gestione di una nuova funzione fondamentale e secondariamente, Unioni che attivano ulteriori servizi a completamento della funzione fondamentale
- d) Convenzioni di nuova istituzione alle quali partecipano Comuni obbligati "isolati" e comuni contermini non obbligati all'esercizio associato di funzioni fondamentali
- e) Convenzioni di nuova istituzione alle quali partecipano il maggior numero di Comuni obbligati all'esercizio associato di funzioni fondamentali

E' consentita la presentazione di una sola richiesta di contributo per le convenzioni stipulate tra gli stessi Comuni.

Non sono ammesse a contributo le convenzioni stipulate fra Comuni appartenenti alla stessa Unione di Comuni.

5. Presentazione delle domande.

La richiesta di contributo, formalizzata dal legale rappresentante dell'ente capofila/delegato o dal presidente dell'Unione di Comuni, è inoltrata al Presidente della Giunta Regionale del Veneto c/o Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti ed è trasmessa per via telematica all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it. entro il termine improrogabile del 15/10/2013, a pena di inammissibilità.

La richiesta di contributo redatta in carta libera, dovrà indicare gli estremi della forma associativa e gli enti partecipanti alla stessa. La domanda è unica e se ne ricorrono le condizioni è valida anche ai fini della richiesta del contributo per le spese di investimento.

Ad essa dovranno obbligatoriamente essere allegati:

Per le Unioni:

- a) le deliberazioni consiliari dell'Unione e dei Comuni costituenti con le quali sono stati approvati l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione stessa e copia autentica di quest'ultimi

- b) le delibere dei Comuni di trasferimento delle funzioni fondamentali e la deliberazione di accettazione e attivazione da parte dell'Unione; le deliberazioni consiliari dei Comuni di modifica dello statuto (in caso di adesione di nuovo Comune)
- c) relazione esplicativa sulle funzioni fondamentali da attivare e le modalità di attivazione rispetto a quanto previsto dallo statuto, sui risultati attesi in termini di sviluppo e miglioramento della funzione
- d) attestazione a firma del Presidente dell'Unione che la funzione fondamentale è stata integralmente conferita da parte di tutti i comuni aderenti alla forma associativa e non residuano attività e compiti riferibili alla funzione trasferita in capo ai singoli Comuni.

Nel caso di spese di investimento dovranno inoltre essere allegati:

- e) le deliberazioni del competente organo dell'Unione di approvazione del piano economico-finanziario relativo alle spese di primo impianto, riorganizzazione e ampliamento delle funzioni fondamentali, dal quale si possano evincere con chiarezza le diverse voci di spesa e i relativi importi e nel quale siano distinte le spese inerenti la costituzione dell'Unione, riferibili alla generalità delle funzioni trasferite, dalle spese riferibili all'attivazione delle singole funzioni e con indicazione della relativa copertura finanziaria;
- f) attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'Unione che gli acquisti rientrano nell'ambito delle tipologie previste dall'art. 3, c. 18, della legge n. 350/2003, che le spese saranno imputate al Titolo II del Bilancio d'esercizio e di non aver ottenuto o richiesto altri finanziamenti regionali per le medesime voci di spesa.

Per le Convenzioni:

- a) deliberazioni dell'organo competente di ciascun comune costituente la forma associativa, con le quali viene approvata, per un periodo non inferiore a cinque anni, la forma associata, per l'esercizio di funzioni fondamentali, con indicazione delle relative modalità organizzative, con particolare riferimento alla regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti partecipanti all'accordo, ai reciproci obblighi e garanzie e di quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 18/2012. Dette deliberazioni dovranno avere contenuti concreti ed immediatamente attuabili, senza riserve o rinvii, né riconsiderazioni o previsioni di modifiche essenziali delle volontà iniziali espresse in forma generica e da cui risulti evidente l'attivazione della gestione associata non oltre l'08.10.2013;
- b) copia autentica della convenzione debitamente sottoscritta dagli Enti partecipanti alla forma associativa;
- c) relazione esplicativa sulle modalità di attivazione della funzione fondamentale conferita in gestione associata e sui risultati attesi, a firma del responsabile del servizio interessato;
- d) attestazione a firma del rappresentante legale dell'ente capofila/delegato che la funzione fondamentale è stata integralmente conferita da parte di tutti i comuni aderenti alla forma associativa e non residuano attività e compiti riferibili alla funzione trasferita in capo ai singoli Comuni.

Nel caso di spese di investimento devono inoltre essere allegati:

- e) deliberazione del competente organo di ciascun comune partecipante alla forma associata, di approvazione del piano economico-finanziario delle spese preventivate, analiticamente indicate, per il primo impianto, con indicazione dei mezzi finanziari per darvi copertura;
- f) attestazione a firma del legale rappresentante dell'ente e del responsabile del servizio finanziario di ciascun Ente associato che gli acquisti rientrano nell'ambito delle tipologie previsti dall'art. 3, c. 18, della legge n. 350/2003, che le spese saranno imputate al Titolo II del Bilancio d'esercizio e di non aver ottenuto o richiesto altri finanziamenti regionali per le medesime voci di spesa.

Tutti gli atti deliberativi suindicati devono essere assunti dai competenti organi di tutti gli enti associati nel periodo 08.10.2012-08.10.2013.

Non sono ritenute ammissibili le spese d'investimento il cui atto di impegno sia antecedente alla data di assunzione degli atti deliberativi suindicati. In caso di modifica del piano economico finanziario relativamente alla dimensione finanziaria delle spese oggetto di contributo, i beneficiari dovranno trasmettere

al dirigente della Direzione regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti competente, appositamente richiesta motivata in ordine alle ragioni, alla natura delle modifiche da apportare e ai relativi costi.

6. Assegnazione e liquidazione dei contributi.

L'assegnazione del contributo sarà disposta con successivo decreto del dirigente della struttura regionale competente nella misura calcolata sulla base dei criteri sopra riportati. I contributi saranno assegnati fino alla concorrenza delle risorse disponibili, con le priorità previste al precedente punto 4, seguendo l'ordine di presentazione delle domande. Nel caso in cui lo stanziamento regionale residuo non fosse in grado di soddisfare integralmente una richiesta, il contributo verrà assegnato nella misura pari alla disponibilità residua.

Il contributo una tantum sarà liquidato con l'adozione del decreto del Dirigente della Direzione Enti Locali Persone Giuridiche e Controllo Atti di individuazione delle forme associative beneficiarie del contributo regionale.

Il contributo per le spese di investimento sarà liquidato a seguito di presentazione di un prospetto analitico delle spese sostenute sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente corredato dalla documentazione giustificativa di spesa e della scheda beneficiario, entro il termine del 31.12.2014. Nel caso in cui la spesa complessiva sostenuta e validamente rendicontata sia inferiore a quella preventivata e ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Le eventuali modifiche sui dati istituzionali o di ogni altro aspetto organizzativo afferente alla forma associativa devono essere inoltre comunicate alla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti.

Nel caso di scioglimento della forma associativa, o nel caso di recesso da parte di un Ente associato, per qualsivoglia motivo dipendente dalle parti, prima del termine di anni cinque dall'assegnazione, dovrà essere restituita alla Regione una quota parte del contributo erogato, in proporzione al tempo mancante all'intero periodo di cinque anni e al numero di abitanti dell'ente uscente. Il mancato rispetto di tale condizione sarà valutato quale motivo di esclusione da futuri finanziamenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il D.L. n. 78/2010.

VISTA la L.R. n. 18 del 27.04.2012.

VISTI gli artt. 30 e 32 del D.L.gs. 267/2000 e s.m.i..

VISTO l'art. 19 c.1 del D.L. n. 95/2012.

VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella seduta del 18 giugno 2013.

VISTO l'art. 10 c. 1 della LR 18/2012 che prevede l'acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare.

VISTA la propria deliberazione/CR n.71 del 28 giugno 2013.

VISTO il parere favorevole con modifiche espresso dalla Prima Commissione Consiliare in data 23 luglio 2013.

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità in premessa indicati per l'assegnazione dei contributi a Unioni di Comuni e convenzioni tra Comuni per la costituzione e l'ampliamento delle forme associative per la gestione delle funzioni fondamentali , per l'esercizio 2013;
2. di determinare in € 700.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101742 del bilancio 2013 "Azioni regionali a favore delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e alle fusioni di comuni" (art.10 c. 1 lett. a L.R. n. 18/2012) per l'importo di € 400.000,00e sul capitolo n. 101745 del bilancio 2013 "Contributi a favore delle gestioni associate e delle fusioni di comuni" (art. 10, c. 1 lett. b L.R. n 18/2012) per l'importo di € 300.000,00;
3. di incaricare la Direzione regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia